

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Al fine di orientare, secondo criteri oggettivi ed omogenei le deliberazioni dei Consigli di Classe il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare i seguenti criteri:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Ai sensi del Dlgs 62/2017 e del DM 741/2017, l'ammissione degli studenti alla classe successiva e all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva e all'esame sia comunque deliberata in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la Scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultima alla famiglia dell'alunno in maniera tempestiva.

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti (delibera n. 20 verbale Collegio dei Docenti n. 5, del 28/05/2018):

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. (per la sola ammissione all'Esame di Stato dei candidati interni e privatisti) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di Classe, può deliberare a all'unanimità o a maggioranza e con adeguata motivazione di non ammettere l'alunno alla classe successiva e all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra indicati.

Se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva e all'Esame è opportuno tenere presente che:

- "in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo" - (Circolare Ministeriale n. 49 del 20 maggio 2010)
- nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:
 - ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati,

- al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti nel suo piano di studi personalizzato, in diverse discipline,
- allo scarso impegno e partecipazione del discente.
- Il coordinatore di classe informerà le famiglie degli alunni non ammessi all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione dell'esito negativo degli scrutini prima che questi vengano pubblicati all'albo.

Criteri interni di NON ammissione alla classe successiva e all'Esame (*delibera n. 20 verbale Collegio dei Docenti n.5, del 28/05/2018*)

NON viene ammesso alla classe successiva e all'Esame l'alunno che:

- ha superato il monte ore di assenza consentite e non ha diritto ad una deroga;
- ha mostrato un atteggiamento di opposizione, documentato dal registro elettronico e dai verbali del Consigli di Classe, verso qualsiasi attività di recupero disciplinare proposta;
- ha a suo carico provvedimenti disciplinari come previsti dalla normativa vigente;
- in presenza di sei insufficienze;
- non ha sostenuto la prova INVALSI (solo per l'ammissione all'Esame).

Criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame in presenza di insufficienze (*delibera n. 20 verbale Collegio dei Docenti n.5, del 28/05/2018*)

In presenza di insufficienze viene ammesso alla classe successiva e all'Esame l'alunno che:

- ha meno di sei insufficienze;
- ha frequentato regolarmente;
- ha partecipato alle attività formative curricolari ed extracurricolari;
- ha fatto registrare progressi rispetto alla situazione iniziale;

Per le classi prime e seconde, il coordinatore avrà cura di consegnare il programma semplificato per obiettivi minimi su cui l'alunno dovrà soffermarsi durante il periodo estivo.